

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall'annualità 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Mobilità Sanitaria e Area Extraospedaliera, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di trasferire ad ASUR la gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative (Co.S.E.R.) con decorrenza dall' annualità 2021;
2. di stabilire che per l'anno 2021 l'ASUR Marche continuerà a contrattualizzare le strutture secondo le modalità già definite dalla D.G.R. n. 23/2013, nella misura del 25% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) pari a € 28,75 pro die/pro capite;
3. di stabilire che per l'anno 2021 l'ASUR Marche, attraverso le Aree Vaste, provvederà a liquidare gli importi dovuti alle strutture Co.S.E.R. nella misura del 50% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) ovvero € 57,50 pro die/pro capite, di cui alla D.G.R. n. 23/2013, utilizzando le modalità già utilizzate dal Servizio Politiche Sociali e Sport;
4. di stabilire che ASUR a partire dall'annualità 2022 continuerà a contrattualizzare le strutture corrispondendo la quota sanitaria prevista per il livello RD3 di cui alla D.G.R. 1331/2014;
5. di stabilire che l'ASUR provvederà a definire il piano di convenzionamento per le strutture classificate RD3 e RD4 all'atto delle nuove autorizzazioni e accreditamenti di cui alla L.R n. 21/2016 e relativi manuali di autorizzazione cui alla D.G.R. n.937/2020, che dovranno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- essere acquisite dalle strutture nei termini massimi di cui alla D.G.R. n.1194/2020;
6. di stabilire altresì che ASUR dovrà contestualmente procedere ad una attività di valutazione degli utenti di ogni singola Co.S.E.R. per verificarne il fabbisogno assistenziale corrispondente ai livelli di necessità assistenziale per gli standard previsti dalle strutture residenziali per la disabilità classificate da Reg. reg.le n.1/2018 con codici RD3 o da RD4, in base ai quali poi verrà ri-autorizzata all'esercizio la struttura;
 7. di stabilire che l'onere di € 5.900.000,00 per l'anno 2021 derivante dalla presente deliberazione fa carico sulle disponibilità del capitolo 2130110574 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
 8. di stabilire che l'onere aggiuntivo annuo di € 5.900.000,00 dal 2022, derivante dall'attuazione della presente deliberazione, sarà ricompreso nel budget assegnato all'ASUR.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DD.GG.RR. n.3228/98 e n.2111/1999;

D.G.R. n.1464/2000 “Approvazione del progetto regionale biennale - attuazione dell'art. 10 e 41 ter della L. 5.2.92 n. 104 modificata con L. 21.5.98 n.162. Tutela soggetti con handicap”;

DPCM LEA del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

L.R. n. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;

D.G.R. n. 449/2010 “Gestione di Comunità socio- educative- riabilitative residenziali per disabili gravi - Criteri e disposizioni attuative”;

D.G.R. n.1011/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi-residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”;

D.G.R. n.1195/2013 “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”;

D.G.R. n.23/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della D.G.R. n.665/2008 e della D.G.R. n. 449/2010”;

D.G.R. n.776/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;

D.G.R. n.1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della D.G.R. n.1011/2013”;

L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;

DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

Regolamento Reg.le n. 1/2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

D.G.R. n.937/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.

D.G.R. n. 1194/2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020”



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Fin dal 1998 la Regione Marche sostiene e finanzia le strutture residenziali per persone con disabilità in situazione di gravità

Con le deliberazioni n.3228/1998 e n.2111/1999 la Giunta regionale ha approvato il progetto biennale per gli anni 1998-1999 che prevedeva l'istituzione di una struttura per provincia, richiedendone il finanziamento allo Stato (Ministero della Solidarietà Sociale). Inizialmente le strutture erano completamente finanziate dallo Stato fino al 2000, quando veniva stabilito che la parte non coperta dal finanziamento statale e dalle quote a carico delle amministrazioni pubbliche aderenti e delle famiglie dei disabili, venisse finanziata dalla Regione (D.G.R. n.1464/2000).

Nel corso degli anni sono stati diversi gli atti che hanno tentato di regolamentare queste strutture sul territorio regionale che nel frattempo sono state definite Comunità Socio-Educative Riabilitative Residenziali (Co.S.E.R) dai Regolamenti attuativi della Legge regionale n.20/2002.

Attualmente, in attesa della completa riorganizzazione del sistema tariffario regionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, avviata nel 2013 con le Delibere n.1011 e n.1195, vengono mantenuti gli stessi criteri di compartecipazione alla spesa stabiliti con l'ultima programmazione prevista con la D.G.R n. 23/2013 e cioè:

- 50% a carico della Regione;
- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso compresa l'indennità di accompagnamento.

Viene mantenuta la cifra di € 115,00 (già individuata con D.G.R. n. 449/2010) come importo di riferimento per la retta giornaliera di degenza per ogni ospite alla quale la Regione concorre, sempre con fondi del SSR, nella misura del 50% della retta complessiva ovvero € 57,50.

Con l'approvazione della D.G.R. n.1331/2014, in applicazione alle disposizioni normative già previste nel DPCM LEA del 29 novembre 2001, le Co.S.E.R. sono state classificate in due livelli di intensità assistenziale accogliendo, di fatto, sia disabili gravi o molto gravi sia disabili meno gravi (più adatti alla tipologia di struttura).

L'indicazione riportata nelle tabelle allegate alla D.G.R. n.1331/2014 prevede che:

- Le Co.S.E.R. che accolgono i disabili più gravi con tariffe più elevate rispetto a quelle previste dagli atti regionali (pari a € 115 pro die pro capite) entrano nel setting assistenziale RD3-Residenze socio sanitarie assistenziali per disabili (disabili gravi) e quindi devono trasformarsi in RSA disabili (così definite nell'attuale normativa regionale L.R. n. 21/2016 e regolamento reg.le n.1/2018); strutture queste dotate di requisiti e di standard assistenziali più adeguati e tariffe idonee all'effettiva presa in carico del disabile (€ 120,57);
 - Le Co.S.E.R. che accolgono i disabili meno gravi con tariffe sostanzialmente uguali a quelle previste dalle attuali normative regionali (pari a € 115 pro die/pro capite) entrano nel setting assistenziale RD4 – Gruppo appartamento per disabilità (disabili privi del sostegno familiare) più adeguate alla tipologia di disabile accolto e con tariffa molto più bassa (€ 68,00) delle attuali (€ 115), garantite indipendentemente dall'effettivo assorbimento di risorse assistenziali.
- Le strutture Co.S.E.R. attualmente finanziate e presenti sul territorio regionale hanno la seguente distribuzione territoriale: provincia di Ancona n. 11 di cui 2 strutture multiple; Provincia di Pesaro e Urbino n. 7; Provincia di Macerata n. 6; Provincia di Fermo n. 1;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Provincia di Ascoli Piceno n. 5 .

In ottemperanza alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1011/2013, n.1195/2013 e n.1331/2014, gli enti gestori delle Comunità Socio Educative Residenziali - Co.S.E.R., hanno comunicato, entro il 30.09.2015, al Servizio Politiche Sociali e Sport (a seguito di nota del Servizio prot. n.465742 del 29.06.2015) se intendevano riconvertire le proprie strutture nel setting RD3 oppure RD4.

Sulla base della scelta effettuata, nel corso del triennio 2015/2017, tali strutture si sarebbero dovute adeguare alla normativa vigente, scadenza prorogata prima al 31.12.2018 e successivamente prorogata al 31.12.2019, in attesa dell'approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla L.R. n. 21/2016.

Fino a quando queste strutture non si ri-autorizzeranno all'esercizio secondo il nuovo manuale di autorizzazione approvato con D.G.R. n. 937/2020, le stesse saranno finanziate con le modalità finora applicate per le Comunità Socio Educative Residenziali - Co.S.E.R. ai sensi della D.G.R. n.23/2012.

Con la D.G.R.n.937/2020 sono stati approvati, in attuazione della L.R. 21/2016 art. 3, comma 1 lett. b) i manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie extra ospedaliere intensive ed estensive, strutture socio-sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni).

In detti manuali sono stati inseriti standard assistenziali strutturali e organizzativi specifici per la "Residenza sociosanitaria assistenziale per disabili" con un moderato impegno assistenziale (codifica RD3, compartecipazione al costo della tariffa pari a 70% a carico del SSR e pari al 30% a carico dell'utente) e il "Gruppo Appartamento" per le disabilità più leggere (codifica RD4, compartecipazione al costo della tariffa pari al 40% a carico del SSR e pari al 60% a carico dell'utente) dando in tal modo attuazione a quanto previsto nell'accordo tariffe assistenza residenziali e semiresidenziale fra Regione Marche ed associazioni di Enti Gestori" (allegato C alla D.G.R. n.1331/2014) che prevedeva l'adeguamento della tariffa stabilita per il livello RD3 superando in tal modo definitivamente quanto riportato nella D.G.R. n.23/2013 sia in ordine al nomenclatore (scompare la dizione Co.Se.R), sia in ordine alle tariffe, sia in ordine ai requisiti organizzativi (scompare il limite massimo di n. 10 p.l. portato a n. 20 p.l.), sia in ordine alle modalità di finanziamento (da concorrenza Regionale del 50% della retta per ogni ospite, 25% in capo alle aree vaste e 25% in capo all'utente).

Alla luce di quanto sopra e al DPCM del 12 gennaio 2017 che nel definire i nuovi Livelli assistenziali (LEA) ribadisce la strutturazione dei setting assistenziali residenziali per la disabilità ripartiti su quattro livelli di intensità di cura, con una compartecipazione alla spesa da parte del SSN pari al 100%, (RD1 e RD2) 70% (RD3) e 40% (RD4) a seconda del gradiente assistenziale, obbliga la chiusura delle procedure di cui alla D.G.R. n. 23/2013 e il passaggio della competenza ad ASUR.

Con nota prot. n. 154701 dell'11.02.2021, a firma congiunta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Servizio Sanità, inviata al Direttore Generale ASUR veniva comunicato l'avvio di un processo graduale, ma definitivo, del trasferimento della competenza gestionale e finanziaria delle Co.S.E.R. ad ASUR con decorrenza a partire dall'annualità 2021.

Al Servizio Politiche Sociali rimane in capo la chiusura dell'annualità 2020 nelle modalità abituali che prevedono l'erogazione di una quota di anticipo (già liquidata lo scorso anno) e il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relativo saldo, che nella tempistica abituale, sarà liquidato direttamente alle strutture residenziali. L'importo necessario per procedere al saldo, calcolato sulla base dello storico e in attesa di ricevere la documentazione delle spese effettivamente sostenute, ammonta a € 4.533.735,92 disponibili sul bilancio regionale 2021 nel capitolo dei fondi LEA affidato alla gestione del Servizio Politiche Sociali.

Detto trasferimento di competenza finanziaria ad ASUR avverrà nel rispetto della tempistica di applicazione dei nuovi manuali di autorizzazione, per cui le Co.S.E.R. dovranno ri-autorizzarsi all'esercizio nel setting RD3 o RD4, alla luce di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1194/2020 nella quale si stabilisce che le strutture, già in possesso di autorizzazione rilasciata sulla base dei requisiti di cui al Regolamento Regionale 1/2004 e s.m.i., devono presentare nuova istanza di autorizzazione all'esercizio secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 pena la decadenza dell'autorizzazione in essere. Nel frattempo rimangono in vigore gli atti autorizzativi di autorizzazione e di accreditamento in essere compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Di conseguenza l'ASUR :

1. Dovrà prendere visione di tutte le strutture Co.S.E.R. attualmente finanziate nelle modalità di cui alla D.G.R. n. 23/2013 utilizzando la documentazione in possesso del Servizio Politiche Sociali e Sport e utilizzare le stesse modalità di liquidazione utilizzate dal Servizio stesso;
2. per l'anno 2021 continuerà a contrattualizzare le strutture secondo le modalità già definite dalla D.G.R. n. 23/2013, nella misura del 25% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) pari a € 28,75 pro die/pro capite;
3. per l'anno 2021 l'ASUR, attraverso le Aree Vaste, provvederà a liquidare gli importi dovuti alle strutture Co.S.E.R. nella misura del 50% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) ovvero € 57,50 pro die/pro capite, di cui alla D.G.R. n. 23/2013, utilizzando le modalità già utilizzate dal Servizio Politiche Sociali e Sport;
4. per l'annualità 2022 continuerà a contrattualizzare le strutture corrispondendo la quota sanitaria prevista per il livello RD3 di cui alla D.G.R. 1331/2014;
5. dovrà contestualmente procedere ad una attività di valutazione degli utenti di ogni singola Co.S.E.R. per verificarne il fabbisogno assistenziale corrispondente ai livelli di necessità assistenziale per gli standard previsti dalle strutture residenziali per la disabilità classificate da Reg. reg.le n.1/2018 con codici RD3 o da RD4, in base ai quali poi verrà ri-autorizzata all'esercizio la struttura;
6. Provvederà a definire il piano di convenzionamento per le strutture classificate RD3 e RD4 all'atto delle nuove autorizzazioni e accreditamenti di cui alla L.R n. 21/2016 e relativi manuali di autorizzazione di cui alla D.G.R. n.937/2020, che dovranno essere acquisite dalle strutture nei termini massimi di cui alla D.G.R. n.1194/2020;

Le risorse finanziarie annue per l'attuazione della presente deliberazione sono stimate pari a € 5.900.000,00 per l'anno 2021 e per gli anni successivi.

La copertura finanziaria del presente atto è garantita, per l'anno 2021, dalla disponibilità di Euro 5.900.000,00 a valere sul capitolo 2130110574 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio ne ha autorizzato l'utilizzo con nota prot. n. 24710965 del 26/11/2021.

L'onere aggiuntivo annuo di € 5.900.000,00 dal 2022, derivante dall'attuazione della presente deliberazione, sarà ricompreso nel budget assegnato all'ASUR.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(*Cristina Carletti*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F MOBILITA' SANITARIA E AREA EXTRAOSPEDALIERA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(*Filippo Masera*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

per il dirigente del Servizio Sanità
(*Lucia Di Furia*)

Il Sostituto
(*Filippo Masera*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

